



CODICE ETICO

**approvato in data 9 dicembre 2024
dal Direttivo
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
AKK BOR Basket**

Indice

Premessa

Art. 1	Destinatari e ambito di applicazione
Art. 2	Principi generali
Art. 2.1	Principi olimpici
Art. 2.2	Principio di lealtà sportiva
Art. 2.3	Principio di non violenza
Art. 2.4	Principio di non discriminazione
Art. 2.5	Principio di tutela della persona
Art. 2.6	Principio di imparzialità
Art. 3	Divieti, doveri e obblighi
Art. 3.1	Divieto di alterazione dei risultati sportivi
Art. 3.2	Divieto di <i>doping</i> e di altre forme di documento della salute
Art. 3.3	Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
Art. 3.4	Dovere di riservatezza
Art. 3.5	Dovere di collaborazione
Art. 3.6	Conflitti di interessi
Art. 4	Tutela della salute degli Atleti
Art. 5	Modalità di attuazione del Codice
Art. 6	Vigilanza sull'attuazione del Codice
Art. 7	Violazioni e Sanzioni
Art. 8	Norma di chiusura

Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatorski Košarkarski Klub BOR Basket (nel prosieguo, Associazione), nello svolgimento della propria attività, opera nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniforma le proprie azioni e comportamenti ai principi e ai doveri fondamentali e inderogabili di lealtà, probità, onestà, correttezza, diligenza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.

L'Associazione ripudia ogni discriminazione basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali, credo religioso e politico, richiamando l'importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal contesto sportivo.

Il presente Codice Etico (nel prosieguo, Codice) è espressione della volontà dell'Associazione di promuovere uno standard di comportamenti e atteggiamenti virtuosi nello svolgimento sia delle prestazioni sportive che di tutte le attività riconducibili all'Associazione e, al tempo stesso, vietare ed eventualmente sanzionare quei comportamenti che sono in contrasto non solo con le normative vigenti ma anche con i valori etici che l'Associazione intende promuovere e garantire.

Pertanto, l'Associazione si impegna a:

- promuovere azioni volte a diffondere una cultura dello sport sana ed etica;
- astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai minori, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- promuovere un tifo leale e responsabile;
- non premiare alcun comportamento sleale.

In particolare, riguardo al settore giovanile costituiscono obiettivi dell'Associazione:

- sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi;
- garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei giovani atleti costituiscano lo scopo primario rispetto al successo sportivo;
- garantire il rispetto delle esigenze e dei bisogni particolari dei giovani atleti consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica;
- garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i giovani atleti siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- garantire la necessaria vigilanza sui giovani atleti assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

A tale scopo l'Associazione adotta, e ne garantisce l'attuazione, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Attività Sportiva atto a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari ai principi del Codice.

I tesserati dell'Associazione, atleti, tecnici, dirigenti, nonché tutti gli altri soggetti impiegati con eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio e/o volontario cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo dell'Associazione sono tenuti all'osservanza del Codice.

L'Associazione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione di tutte le norme contenute nel Codice, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto delle stesse. I comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni sono declinati nel Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività Sportiva dell'Associazione di cui il presente Codice è parte integrante.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Codice esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione da parte del tesserato, nonché, ove possibile, da parte di tutti i destinatari dello stesso elencati nel paragrafo successivo.

Art. 1

Destinatari e ambito di applicazione

I principi e le disposizioni del Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni e del comportamento nell'attività sportiva.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome e/o per conto dell'Associazione, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici, occasionali o di semplice collaborazione, nonché per tutti i tesserati.

Pertanto, il Codice si applica ai seguenti soggetti:

- dirigenti, atleti, tecnici e comunque a tutti i tesserati;
- genitori;
- volontari;
- collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca nell'interesse e/o per conto dell'Associazione;
- sostenitori della squadra;
- sponsor.

Art. 2

Principi Generali

I principi cui l'Associazione si ispira nell'uniformare le proprie azioni e comportamenti sono i seguenti:

- Principi olimpici;
- Principio di lealtà sportiva;
- Principio di non violenza;
- Principio di non discriminazione;
- Principio di tutela della persona;
- Principio di imparzialità.

Art. 2.1 Principi olimpici

I soggetti destinatari del Codice, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, si impegnano ad assicurare l'osservanza dei valori olimpici.

Tali valori includono i concetti di amicizia, rispetto degli altri e correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il *doping*, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Art. 2.2 Principio di lealtà sportiva

I soggetti destinatari del Codice si impegnano a comportarsi con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del *fair play* sportivo.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare il risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di *doping* e di altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 2.3 Principio di non violenza

I soggetti destinatari del Codice non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualsiasi modo possano incitare alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto di atleti, tecnici, dirigenti e sostenitori delle squadre avversarie.

Art. 2.4 Principio di non discriminazione

I soggetti destinatari del Codice devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione a razza, origine etnica o territoriale, sesso, età, condizioni personali e sociali, credo religioso e opinioni politiche.

Art. 2.5 Principio di tutela della persona

I soggetti destinatari del Codice si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

L'Associazione si impegna a:

- vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti;
- promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani atleti, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici o universitari di ciascuno;
- assicurare la tutela dei dati personali.

Art. 2.6 Principio di imparzialità

I soggetti destinatari del Codice devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Art. 3

Divieti, doveri e obblighi

I divieti, doveri e obblighi che tutti i soggetti destinatari del Codice si impegnano a rispettare e assicurare sono:

- divieto di alterazione dei risultati sportivi;
- divieto di *doping* e/o di altre forme di nocimento della salute;
- divieto di dichiarazioni lesive della reputazione;
- dovere di riservatezza;
- dovere di collaborazione;
- dovere di prevenzione e comunicazione di conflitti di interessi.

Art. 3.1 Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai soggetti destinatari del Codice di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 3.2 Divieto di *doping* e di altre forme di nocimento della salute

È fatto divieto ai soggetti destinatari del Codice di tenere comportamenti in violazione alla disciplina antidoping in vigore o qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

Art. 3.3 Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I soggetti destinatari del Codice non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone e/o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Art. 3.4 Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i soggetti destinatari del Codice sono tenuti a non:

- divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e comunicati alle parti interessate;
- divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio di queste ultime;
- fornire a terzi informazioni riservate relative all'Associazione di appartenenza o da questa detenute;
- manipolare informazioni o diffonderne di false;
- acquisire e trattare dati, atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle proprie funzioni e dalle prescrizioni interne.

Art. 3.5 Dovere di collaborazione

I soggetti destinatari del Codice sono tenuti a collaborare con gli organi endoassociativi preposti al fine della corretta applicazione della normativa vigente e del Codice.

A tal fine, essi sono tenuti a comunicare ai predetti organi endoassociativi preposti ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive rilevante di cui siano o siano stati destinatari e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Art. 3.6 Conflitti di interessi

I destinatari del Codice sono tenuti a prevenire situazioni di conflitto, anche solo apparenti, tra l'interesse sportivo e quello personale e/o di persone ad essi collegate, nonché di comunicarlo all'Associazione nel caso il suddetto conflitto sia già in essere.

Art. 4

Tutela della salute degli Atleti

Come previsto dal Regolamento Sanitario Sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro e del C.O.N.I., gli atleti devono sottoporsi annualmente alla visita medica che ne certifichi l'idoneità all'attività sportiva agonistica (dagli 11 anni di età) e non agonistica (fino ai 10 anni di età).

Gli atleti sprovvisti di tale idoneità, non potranno partecipare né alle partite né agli allenamenti.

A prescindere dal possesso della certificazione di idoneità all'attività sportiva, l'assunzione di sostanze stupefacenti costituisce causa di immediata sospensione dagli allenamenti e dalle gare.

Tutti gli atleti regolarmente iscritti all'Associazione ed in possesso dell'idoneità per l'attività sportiva usufruiscono della copertura assicurativa della Federazione Italiana Pallacanestro.

L'atleta, o il genitore dello stesso in caso di atleta minorenne, si assume tutte le responsabilità per gli eventuali rischi derivanti dall'attività sportiva, sollevando l'Associazione e gli allenatori da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni che dovessero derivare dalla suddetta attività, rinuncia a qualsiasi azione futura volta ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni, fermi restando i diritti e i risarcimenti derivanti dalla suddetta copertura assicurativa.

Art. 5 **Modalità di attuazione del Codice**

Nel momento di costituzione del rapporto associativo, tutti i soggetti destinatari del Codice, nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore e/o per conto dell'Associazione, sono tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione/ruolo.

Ogni soggetto destinatario del Codice deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dalla prima redazione del Codice e dalle sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6 **Vigilanza sull'attuazione del Codice**

Al Responsabile Safeguarding dell'Associazione, formalmente delegato dal Consiglio Direttivo, sono attribuiti i seguenti obblighi:

- vigilare sulla diffusione del Codice tra i destinatari dello stesso;
- vigilare sull'applicazione del Codice da parte dei destinatari dello stesso;
- procedere alla periodica verifica e, ove se ne ravvisi la necessità, all'eventuale revisione del Codice.

Art. 7 **Violazioni e Sanzioni**

L'osservanza delle norme contenute nel Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni associative assunte dai soggetti destinatari dello stesso e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestino attività a favore e/o per conto dell'Associazione.

Pertanto, come anticipato in premessa, in caso di accertata violazione, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi e dell'immagine dell'Associazione e compatibilmente con la normativa vigente, il Consiglio Direttivo avvierà l'iter disciplinare previsto dal proprio Modello di Gestione e Controllo dell'Attività Sportiva di cui il presente Codice è parte integrante.

Art. 8 **Norma di chiusura**

Oltre al contenuto delle norme indicate nel Codice, dovrà ritenersi contrario a quest'ultimo ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.